



Città di Novi Ligure

III SETTORE

SEZIONE URBANISTICA

UFFICIO GESTIONE TERRITORIO

COMUNE di FRUGAROLO
Provincia di Alessandria

29 OTT 2019

Prot. N.

4479

Novi Ligure, 27 OTT. 2019...

Spett.le Comune di

BOSCO MARENGO

CASSANO SPINOLA

FRESONARA

FRUGAROLO

PASTURANA

SARDIGLIANO

(trasmissione via P.E.C.)

Prot. n.

Rif. prot. n.

Oggetto: Legge Regionale n. 32/2008 e s.m.i.

Convenzione fra il Comune di Novi Ligure e i Comuni limitrofi per l'utilizzo in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio.

Disciplinare fra il Comune di Novi Ligure e i Comuni del novese per la gestione associata della Commissione Locale per il Paesaggio.

TRASMISSIONE BOZZA TESTI.

Con la presente si comunica che ai sensi dell'art. 4 della *Convenzione tra il Comune di Novi Ligure e i Comuni limitrofi per l'utilizzo in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio*, ai sensi dell'art. 148 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dell'art. 4 della L.R. 32/2008 il Consiglio Comunale di Novi Ligure con Deliberazione n. 55 in data 14/10/2019 (cfr. Allegato A) ha approvato il rinnovo della Convenzione stessa.

Contestualmente, secondo le disposizioni dell'art. 3 della Convenzione, è stato demandato alla Giunta Comunale di provvedere all'approvazione del relativo *Disciplinare fra il Comune di Novi Ligure e i Comuni del Novese per la gestione associata della Commissione Locale per il Paesaggio*, che regola i rapporti tra i diversi Enti sottoscrittori.

A questo proposito la Giunta Comunale, al fine di alleggerire i procedimenti amministrativi, ha ritenuto utile modificare il testo del *Disciplinare* (cfr. Allegato B) prevedendo una semplificazione dei contenuti dell'art. 8 "*Spese relative al servizio*" riguardante l'aggiornamento delle tariffe dovute dai Comuni associati. L'amministrazione comunale propone che l'eventuale aggiornamento delle tariffe agli indici ISTAT venga deciso e deliberato al momento del rinnovo della Convenzione (quindi ogni 5 anni e non ogni 2 come previsto dal testo vigente).

via Antonio Gramsci 11

15067 NOVI LIGURE

e-mail certificata: protocollo.novi.ligure@cert.ruparpiemonte.it

C. F965 - 0 - 1 - 2019-10-28 - 0032321

Copia

N. 55 del Registro Delibere

Città di Novi Ligure

Alessandria

Verbale di deliberazione Consiglio Com.le

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVI LIGURE E I COMUNI LIMITROFI PER L' UTILIZZO IN FORMA ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, AI SENSI DELL' ART. 148 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO E DELL' ART. 4 DELLA L.R. 32/2008.

L'anno 2019 addì 14 del mese di Ottobre alle ore 21.13 , in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
CABELLA Gian Paolo	Sindaco	SI			
BERTOLI Marco	Consigliere	SI	PEROCCHIO Giacomo	Consigliere	SI
BARUFFA Luisa	Consigliere	SI	SARACINO Luciano	Consigliere	SI
GATTI Eleonora	Consigliere	SI	MONCALVO Edoardo	Consigliere	SI
LASAGNA Irene	Consigliere	NO	SABBADIN Cristina	Consigliere	SI
POLETTI Oscar	Consigliere	SI	CHESSA Francesca	Consigliere	SI
MULIERE Rocchino	Consigliere	SI	TEDESCHI Simone	Consigliere	SI
BERGAGLIO Cecilia	Consigliere	SI	PATELLI Luca	Consigliere	SI
MORO Stefano	Consigliere	SI	ZIPPO Lucia	Consigliere	SI

Totale presenti 16

Totale assenti 1

Assiste il Segretario Generale Sig. CABELLA Pier Giorgio.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. POLETTI Oscar e sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

CITTÀ DI NOVI LIGURE

Provincia di Alessandria

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 55 in data 14/10/2019

Ufficio proponente: Gestione Territorio

Proposta di deliberazione N: 57

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVI LIGURE E I COMUNI LIMITROFI PER L' UTILIZZO IN FORMA ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, AI SENSI DELL' ART. 148 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO E DELL' ART. 4 DELLA L.R. 32/2008.

Sono presenti il Vice Sindaco Accili e gli Assessori Bruno, Cuccuru, Dolcino e Franco.

Illustra l'Assessore Bruno.

L'intervento è riportato nel verbale di seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Regione Piemonte ha approvato la Legge Regionale 1/12/2008, n. 32 (entrata in vigore il 4/12/2008) avente ad oggetto "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)";

PRESO ATTO che l'art. 8 della suddetta Legge Regionale 1/12/2008, n. 32, prevede l'abrogazione, tra gli altri, dell'articolo 14 della Legge Regionale n. 20/1989, il quale obbligava i Comuni ad integrare la Commissione Igienico Edilizia Comunale con un esperto eletto dal Consiglio Comunale e avente comprovata esperienza nella tutela dei valori dei beni ambientali, al fine di esprimere il parere di competenza sugli interventi in zone vincolate;

CONSIDERATO che l'articolo 4 della suddetta Legge Regionale n. 32/2008 prevede che i Comuni, in attuazione dell'articolo 148 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., istituiscano, singolarmente o in forma associata, la Commissione Locale per il Paesaggio, in sostituzione dell'esperto di cui al punto precedente;

APPURATO che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 34-10229 del 1° dicembre 2008 e s.m.i., ha determinato i criteri per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica in capo ai soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, così come stabilisce l'art. 146, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché i criteri per l'istituzione e la nomina della Commissione locale per il paesaggio e i requisiti dei componenti della stessa;

CONSIDERATO che l'allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale n. 34-10229 del 1° dicembre 2008 e s.m.i., avente ad oggetto Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, successive modifiche e integrazioni, "Codice dei beni culturali e del paesaggio." art. 146, comma 6. Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche, auspica che i Comuni costituiscano le Commissioni locali per il paesaggio in forma associata tra più comuni contigui, come espressamente richiesto anche dalla Legge Regionale n. 32/2008;

RILEVATO che il Comune di Novi Ligure:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/2009 ha approvato il Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26/2009 ha istituito la Commissione Locale per il Paesaggio;

RILEVATO inoltre che la scelta di costituire la Commissione locale per il paesaggio in forma associata consente una maggiore efficienza amministrativa, ma, soprattutto, una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del paesaggio, garantendo sinergie e coerenze di maggiore respiro non perseguibili tramite una politica di tutela costretta esclusivamente entro i confini amministrativi comunali;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/09/2014 con cui è stato approvato lo schema di convenzione della gestione associata della commissione in oggetto con i Comuni di Bosco Marengo, Cassano Spinola, Fresonara, Frugarolo, Pasturana e Sardiniano e che gli stessi hanno regolarmente approvato e firmato la convenzione stessa;

RILEVATO che occorre procedere al rinnovo della convenzione sopracitata;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 4/07/2019, immediatamente eseguibile, con cui è stata rinnovata la Commissione Locale per il Paesaggio a seguito dell'insediamento della nuova amministrazione comunale;

VISTO l'art 30 D. Lgs. 267/2000 s.m.i. regola le convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni, ove sono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente che disciplina:

- l'oggetto e le finalità della convenzione;
- l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni associate;
- il rinvio ad un disciplinare di attuazione con i comuni sottoscrittori della Convenzione stessa per regolamentare l'individuazione dei responsabili dei procedimenti, le tempistiche e l'assunzione di oneri finanziari per l'esercizio delle succitate funzioni;
- la durata della convenzione;
- gli obblighi e le garanzie della forma associata;
- i casi di recesso e risoluzione;
- nuove eventuali adesioni;
- le spese di convenzione;

RITENUTO di rinnovare la Convenzione ai sensi dell'art. 4 della stessa e di approvare il relativo schema facendolo altresì approvare per la parte di competenza, dai Comuni interessati;

VISTO che, in base all'art. 3 della Convenzione approvata con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/2009, la Giunta Comunale con Deliberazione n. 132 del 4/08/2009, ha approvato il Disciplinare di funzionamento della Commissione locale per il paesaggio, successivamente modificato con Deliberazione n. 167 del 7/11/2012;

RILEVATO che l'art. 2 del sopracitato Disciplinare dispone che lo stesso abbia durata corrispondente a quello della convenzione stessa;

RITENUTO quindi di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione del relativo Disciplinare di cui all'art. 3 dello schema di Convenzione allegato alla presente deliberazione;

VISTI gli allegati pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell'art. 49 - I comma - del T.U. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dai responsabili dei servizi competenti indicati dalla legge;

Con votazione in forma palese dal seguente risultato:

Presenti n. 16
Votanti n. 16
Favorevoli n. 16

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato schema di Convenzione fra il Comune di Novi Ligure e i Comuni di Bosco Marengo, Cassano Spinola, Fresonara, Frugarolo, Pasturana e Sardigliano per l'utilizzo in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 148 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dell'art. 4 della L.R. 32/2008 e s.m.i.
1. Di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione del Disciplinare di attuazione, di cui all'art. 3 dell'allegato schema di Convenzione, al fine di regolamentare i rapporti tra i diversi Enti sottoscrittori.
2. Di dare atto che le entrate e le spese conseguenti al presente provvedimento troveranno copertura nei limiti degli stanziamenti di bilancio assegnati e disponibili.

Quindi, su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale, con identica votazione, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - ultimo comma - T.U. n. 267/2000.

Il processo verbale all'originale viene come appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE

POLETTI Oscar

IL SEGRETARIO GENERALE

CABELLA Pier Giorgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 18/10/2019 al 02/11/2019.

Novi Ligure, 18/10/2019

IL V. SEGRETARIO GENERALE
F.to NOBILE Roberta

Per copia conforme all'originale:

per uso amministrativo.

rilasciata al Sig. in carta resa legale.

rilasciata al Consigliere Comunale per esclusiva memoria personale.

IL SEGRETARIO GENERALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 T.U. 18/8/2000, n. 267.

Novi Ligure, 29/10/2019

CONVENZIONE
FRA IL COMUNE DI NOVI LIGURE E I COMUNI LIMITROFI PER L'UTILIZZO IN FORMA
ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, AI SENSI DELL'ART.
148 del CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO e dell'ART. 4 DELLA L.R.
32/2008

L'anno addì del mese di nella residenza
municipale di Novi Ligure

TRA

- il Comune di Novi Ligure, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Gian Paolo Cabella, residente per la carica presso il Comune di Novi Ligure, C.F. 00160310066, che agisce in nome e per conto dello stesso;
- il Comune di Bosco Marengo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore residente per la carica presso il Comune di Bosco Marengo, C.F. 00366320067, che agisce in nome e per conto dello stesso;
- il Comune di Cassano Spinola, rappresentato dal Sindaco pro-tempore residente per la carica presso il Comune di Cassano Spinola, C.F. 00388100067, che agisce in nome e per conto dello stesso;
- il Comune di Fresonara, rappresentato dal Sindaco pro-tempore residente per la carica presso il Comune di Fresonara, C.F. 80009680069, che agisce in nome e per conto dello stesso;
- il Comune di Frugarolo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore residente per la carica presso il Comune di Frugarolo, C.F. 00368540068, che agisce in nome e per conto dello stesso;
- il Comune di Pasturana, rappresentato dal Sindaco pro-tempore residente per la carica presso il Comune di Pasturana, C.F. 00464350065, che agisce in nome e per conto dello stesso;
- il Comune di Sardigliano, rappresentato dal Sindaco pro-tempore residente per la carica presso il Comune di Sardigliano, C.F. 00469790067, che agisce in nome e per conto dello stesso;

PREMESSO

- che la Regione Piemonte ha approvato la Legge Regionale 1/12/2008, n. 32 (entrata in vigore il 4/12/2008) avente ad oggetto *"Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)";*
- che l'articolo 8 di suddetta Legge Regionale 1/12/2008, n. 32, prevede l'abrogazione, tra gli altri, dell'articolo 14 della legge regionale n. 20/1989, il quale obbligava i Comuni ad integrare la Commissione Igienico Edilizia Comunale con un esperto eletto dal Consiglio Comunale e avente comprovata esperienza nella tutela dei valori dei beni ambientali, al fine di esprimere il parere di competenza sugli interventi in zone vincolate;
- che l'articolo 4 di suddetta Legge Regionale 1/12/2008, n. 32 prevede che i Comuni, in attuazione dell'articolo 148 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., istituiscano, singolarmente o in

forma associata, la Commissione Locale per il Paesaggio, in sostituzione dell'esperto di cui al punto precedente;

- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 34-10229 del 1 dicembre 2008 successivamente modificata con deliberazione n. 58-10313 del 16 dicembre 2008, ha determinato i criteri per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica in capo ai soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, così come stabilisce l'art. 146, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio; nonché i criteri per l'istituzione e la nomina della Commissione locale per il paesaggio e i requisiti dei componenti della stessa;
- che il Comune di Novi Ligure
 - con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 20/01/2009 ha approvato il regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;
 - con Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 25/02/2009 ha istituito la Commissione Locale per il Paesaggio;
 - con Delibera di Giunta Comunale n. 180 del 26/8/2014 ha nominato una nuova Commissione Locale per il Paesaggio;
 - con Delibera di Giunta Comunale n. 123 del 4/07/2019 ha rinnovato la Commissione Locale per il Paesaggio;
- che l'allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale n. 34-10229 del 1° dicembre 2008, avente ad oggetto *Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, successive modifiche e integrazioni, "Codice dei beni culturali e del paesaggio."* art. 146, comma 6. *Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche*, auspica che i Comuni costituiscano le Commissioni locali per il paesaggio in forma associata tra più Comuni contigui, come espressamente richiesto anche dalla Legge Regionale n. 32/2008;
- che la scelta di costituire la Commissione locale per il paesaggio in forma associata consente una maggiore efficienza amministrativa, ma, soprattutto, una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del paesaggio, garantendo sinergie e coerenze di maggiore respiro non perseguibili tramite una politica di tutela costretta esclusivamente entro i confini amministrativi comunali;
- che il Comune di Novi Ligure ha dimostrato la propria disponibilità ad istituire la Commissione locale per il paesaggio in forma associata e che in data 13 gennaio 2009 ha inviato una lettera ai Comuni contigui, appartenenti al medesimo ambito di paesaggio, o comunque interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione caratterizzati da caratteri paesaggistici comuni, dalla presenza di un bacino idrografico e dalla presenza di particolari e riconoscibili caratteri storico-culturali-insediativi, al fine di invitare gli stessi ad aderire alla suddetta Commissione ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 32/2008;
- che i Comuni di Bosco Marengo, Cassano Spinola, Fresonara, Frugarolo, Pasturana, Sardigliano, hanno espresso la volontà di utilizzare la Commissione locale per il paesaggio in forma associata con il Comune di Novi Ligure (Comune capofila) mediante la stipula di apposita convenzione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come previsto al punto 3 dell'allegato A) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 34-10229;
- che l'articolo 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 regola le convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni, ove sono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Tutto ciò premesso – che forma parte integrante della presente convenzione – tra i Comuni elencati nella parte relativa alla sottoscrizione:

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ha per oggetto la gestione in forma associata della Commissione locale per il paesaggio fra i Comuni del novese come sopra rappresentati e individuati.

2. Gli Enti stipulanti individuano nello svolgimento in forma associata delle funzioni di cui al comma 1, la modalità gestionale più idonea a garantire maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, finalizzata alla salvaguardia e alla valorizzazione del paesaggio, garantendo sinergie e coerenze di maggiore respiro non perseguibili tramite una politica di tutela costretta esclusivamente entro i confini amministrativi comunali.

Articolo 2

Organizzazione ed esercizio delle funzioni

1. Il Comune capo-convenzione per la gestione delle funzioni di cui all'art. 1 è il Comune di Novi Ligure, presso il quale è la sede della Commissione.

2. Tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione sono predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati, dal Comune indicato quale capo-convenzione. Lo stesso, in relazione alla gestione del servizio associato, predispone gli indirizzi programmatici, prevedendo nel proprio bilancio la spesa per il servizio associato e vi dà attuazione assumendo tutti i provvedimenti necessari con atti monocratici o collegiali, secondo le competenze degli organi.

3. La disciplina relativa al funzionamento e all'organizzazione della Commissione, ed in particolare per ciò che concerne la composizione, le modalità di convocazione e la validità delle sedute della Commissione, nonché la nomina, durata, casi di incompatibilità e decadenza dei componenti, è disciplinata in apposito *Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione locale per il paesaggio*, approvato dal Comune di Novi Ligure con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 20/01/2009.

Articolo 3

Disciplinare di attuazione

1. Le parti convengono di approvare un disciplinare di attuazione, dei Comuni partecipanti alla convenzione, affinché vengano regolamentati i rapporti tra i diversi Enti sottoscrittori, in relazione al procedimento amministrativo, all'individuazione del responsabile del procedimento, nonché alle tempistiche da rispettare e all'assunzione di oneri finanziari per l'esercizio delle funzioni, e a tutto quanto è necessario al raggiungimento degli obiettivi della presente convenzione.

Articolo 4

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di anni cinque con decorrenza dalla data di stipulazione. La stessa è rinnovabile con successive apposite deliberazioni degli organi consiliari degli Enti convenzionati, fatta salva ogni diversa disposizione legislativa ostativa che possa sopraggiungere.

2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari degli Enti convenzionati, (fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 10).

Articolo 5

Obblighi e garanzie

1. L'Ente capo-convenzione provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio delle attività inerenti le funzioni della Commissione di cui all'art. 1, mettendo a disposizione dell'associazione le risorse umane e strumentali necessarie all'adempimento di quanto previsto in convenzione.

2. I Comuni associati si impegnano ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato, nel rispetto di quanto previsto e stabilito nel disciplinare di attuazione della presente convenzione.

3. Annualmente, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, gli altri Enti convenzionati trasmettono all'Ente capo-convenzione apposita documentazione attestante l'avvenuto stanziamento a bilancio delle quote finanziarie di competenza secondo quanto previsto dal disciplinare di cui all'articolo 1, comma 4.

4. Gli Enti stipulanti convengono di comune accordo di astenersi per tutta la durata della presente convenzione dall'adottare atti o provvedimenti contrari alla stessa, fatta salva la volontà di recesso unilaterale di cui all'art. 7.

Articolo 6

Forme di consultazione

1. Le parti si impegnano ad effettuare un esame contestuale dei reciproci rapporti in relazione alla gestione dei servizi oggetto della presente convenzione ogniqualvolta ciò sia ritenuto opportuno anche da una sola di esse.

Articolo 7

Recesso unilaterale

1. Gli Enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'art. 4, ciascun Comune ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse.

2. L'Ente recedente deve notificare la deliberazione consiliare di recesso al Comune capo-convenzione, che ne prende atto, con preavviso di almeno sei mesi antecedenti la scadenza dell'esercizio finanziario in corso. In ogni caso il recesso diviene efficace dal 1 gennaio dell'anno successivo.

3. L'Ente recedente resta obbligato a partecipare alle eventuali spese pluriennali, assunte durante il periodo di convenzionamento, anche dopo il recesso e fino alla estinzione delle stesse.

Articolo 8

Risoluzione della convenzione

1. Alla risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, si può pervenire al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- A) per esaurimento delle finalità di cui all'art. 1;
- B) per disposizione di legge;
- C) per intervenuto accordo degli Enti convenzionati, formalizzato con apposite deliberazioni consiliari da parte di ciascuno di essi;
- D) nei casi eventualmente contemplati dal disciplinare di cui all'articolo 3;
- E) per unilaterale decisione del Comune di Novi Ligure.

2. In tutti i casi previsti dal comma 1, gli Enti convenzionati devono definire i rapporti giuridici attivi e passivi in essere, entro tre mesi dalla risoluzione.

Articolo 9

Nuove adesioni per l'utilizzo della forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio

1. Alla forma associata per l'utilizzo della Commissione Locale del Paesaggio possono aderire altri Comuni, che, accettate tutte le condizioni contenute nel regolamento di istituzione, nella presente convenzione e nel disciplinare di attuazione, avanzino formale proposta di adesione al Comune di Novi Ligure, Ente capo-convenzione.

2. Il Comune capo-convenzione, formalizzata l'adesione del nuovo Ente, provvede a stipulare apposita convenzione con quest'ultimo, ferma restando la validità a tutti gli effetti della presente convenzione;

3. Il Comune di Novi Ligure, provvede a comunicare per conoscenza agli Enti associati la nuova adesione

Articolo 10

Controversie

1. Le eventuali controversie che potessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme in essa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da un membro per ciascuno degli Enti convenzionati e da questi nominati, oltre a un membro, con funzioni di presidente, nominato d'intesa tra gli arbitri o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Comune capo-convenzione, su istanza della parte più diligente.

2. In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario.

Articolo 11

Spese

1. I Comuni associati si impegnano a versare al Comune di Novi Ligure, per ogni pratica sottoposta al parere della Commissione, una somma a titolo di rimborso spese che verrà determinata dal disciplinare di attuazione della presente convenzione e che terrà conto dei costi sostenuti dal Comune di Novi Ligure per eventuali sopralluoghi, per l'eventuale rimborso spese dei commissari, per la corrispondenza e, in generale, per i costi sostenuti per la gestione dei singoli procedimenti amministrativi.

2. Tutte le eventuali spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono ripartite in parti uguali tra gli Enti convenzionati.

Articolo 12

Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano la materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

1. Comune di Novi Ligure, li
2. Comune di Bosco Marengo, li
3. Comune di Cassano Spinola, li
4. Comune di Fresonara, li
5. Comune di Frugarolo, li
6. Comune di Pasturana, li
7. Comune di Sardigliano, li

DISCIPLINARE FRA IL COMUNE DI NOVI LIGURE E I COMUNI DEL NOVESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

PREMESSO

- che la Regione Piemonte ha approvato la Legge Regionale 1/12/2008, n. 32 (entrata in vigore il 4/12/2008) avente ad oggetto "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)";
- che l'articolo 4 di suddetta Legge Regionale 1/12/2008, n. 32 prevede che i Comuni, in attuazione dell'articolo 148 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., istituiscano, singolarmente o in forma associata, la Commissione Locale per il Paesaggio;
- che il Comune di Novi Ligure
 - > con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 20/01/2009 ha approvato il Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;
 - > con Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 25/02/2009 ha istituito la Commissione Locale per il Paesaggio;
- che l'allegato A) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 34-10229 del 1° dicembre 2008, avente ad oggetto "Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, successive modifiche e integrazioni, "Codice dei beni culturali e del paesaggio." art. 146, comma 6. Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche" ha dettato ai Comuni, titolari delle funzioni paesaggistiche (loro attribuite dall'art. 3 della L.R. 32/08), i criteri ai quali dovranno attenersi al fine di continuare ad esercitare tali funzioni;
- che il Comune di Novi Ligure, in qualità di capofila, ha costituito la Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata con i Comuni di Bosco Marengo, Cassano Spinola, Fresonara, Frugarolo, Pasturana, Sardigliano, mediante la stipula di apposita convenzione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come previsto al punto 3 dell'allegato A) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 34-10229;
- che il Comune di Novi Ligure con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 20/04/2009 ha approvato ~~la bozza~~ lo schema di convenzione per l'utilizzo in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell'art. 148 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e dell'art. 4 della L.R. 32/08;
- che ~~la bozza~~ lo schema di convenzione è stato altresì approvato dai Comuni associati con le seguenti deliberazioni:
 - comune di Bosco Marengo, Deliberazione di Consiglio Comunale n. del
 - comune di Cassano Spinola, Deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del
 - comune di Fresonara, Deliberazione di Consiglio Comunale n. del
 - comune di Frugarolo, Deliberazione di Consiglio Comunale n. del
 - comune di Pasturana, Deliberazione di Consiglio Comunale n. del
 - comune di Sardigliano, Deliberazione di Consiglio Comunale n. del
- che l'articolo 3 di suddetta convenzione prevede l'approvazione di un Disciplinare di attuazione dei Comuni partecipanti alla convenzione affinché vengano regolamentati i rapporti tra i Comuni partecipanti, tra i diversi enti sottoscrittori, in relazione al procedimento amministrativo, all'individuazione del responsabile del procedimento, nonché alle tempistiche da rispettare e all'assunzione di oneri finanziari per l'esercizio delle funzioni, e a tutto quanto è necessario al raggiungimento degli obiettivi della presente convenzione;
- che in data è stata stipulata suddetta convenzione tra i comuni di Novi Ligure, Bosco Marengo, Cassano Spinola, Fresonara, Frugarolo, Pasturana, Sardigliano.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente disciplinare, tra i comuni di cui in premessa e che abbiano approvato il testo del presente disciplinare, come elencati nella parte relativa alla sottoscrizione, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Oggetto e Finalità

1. I Comuni di Novi Ligure, Bosco Marengo, Cassano Spinola, Fresonara, Frugarolo, Pasturana, Sardi-
gliano, sottoscrivono, ai sensi dell'articolo 3 della suddetta Convenzione, il presente disciplinare per la
gestione associata della Commissione Locale per il Paesaggio, per consentire lo svolgimento in modo
coordinato ed in forma associata delle funzioni previste dall'art. 148, comma 3, del Codice dei beni cultu-
rali e del paesaggio e dall'art. 4 della L.R. 32/2008;

2. Le funzioni amministrative in materia di paesaggio svolte in forma associata, che si avvarranno della
Commissione Locale per il Paesaggio, secondo i contenuti e la disciplina del *Regolamento di istituzione e
funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio* approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale di Novi Ligure n. 3 del 20/01/2009, sono le seguenti:

- > rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche ai sensi dell'art. 3 della L.R. 32/2008;
- > rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche relative alle eventuali procedure di cui al vigente
art. 32 della L. 28/02/1985 n. 47, per quanto di competenza dei Comuni ai sensi di legge;
- > espressione dei pareri vincolanti previsti dall'articolo 49 comma quindicesimo della L.R. 56/77
e s.m.i., secondo quanto previsto dall'articolo 7 comma 2 della L.R. 32/2008 e s.m.i.;
- > espressione di pareri, non vincolanti, su atti o interventi di programmazione o pianificazione
degli Enti associati, aventi valenza paesaggistica o rilevante impatto paesaggistico sul territorio,
anche eventualmente per le parti non sottoposte a tutela dalla legge, sui quali i Comuni ritengo-
no di doversi esprimere, su richiesta dei Sindaci, dei Responsabili dei Servizi dei Comuni com-
petenti.

Articolo 2

Durata

1. Il presente disciplinare ha durata corrispondente a quella della convenzione di cui in premessa e po-
trà essere modificato a richiesta di uno dei Comuni sottoscrittori, secondo le indicazioni del Comune ca-
pofila.

Articolo 3

Responsabile del procedimento

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, conformemente a quanto prescritto dall'art. 146,
comma 6, del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e dagli attuativi criteri obbligatori della Regione contenuti
nell'allegato A) alla D.G.R. 01/12/2008 n. 34-10229, viene stabilito che il Responsabile del Procedimento
al quale verrà assegnata la materia oggetto del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 4 della L.
07/08/1990 n. 241 e s.m.i., ai fini dell'istruttoria delle pratiche, è colui che è stato designato dal Comune
di Novi Ligure, in qualità di comune capofila ed è persona diversa dal responsabile del procedimento in
materia urbanistico-edilizia.

2. Il Responsabile del Procedimento di cui al comma 1, svolge le funzioni di "Responsabile del Proce-
dimento Paesaggistico" per tutti i Comuni associati.

Articolo 4

Attività istruttoria

1. Il Responsabile del Procedimento Paesaggistico prepara le singole autorizzazioni e le trasmette, nel
numero di copie necessarie, al Responsabile del Servizio di ogni singolo Comune, quest'ultimo provvede
a verificarle sottoscriverle e ritrasmetterle al Responsabile del Procedimento che provvederà a completare
i successivi adempimenti.

2. Il Responsabile del Procedimento Paesaggistico comunicherà ai Responsabili del Servizio dei singoli
Comuni la conclusione dell'iter procedurale previsto dalla Legge.

3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni ai fini dell'istruttoria relativa ai procedimenti ammi-
nistrativi oggetto del presente disciplinare determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorre-
re alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste, fatto salvo che gli stessi non siano
stati già sospesi.

4. Il Responsabile del Procedimento Paesaggistico pertanto:

- a. istruisce i procedimenti di cui all'articolo 1;
- b. mette a disposizione della Commissione Locale per il Paesaggio le pratiche da sottoporre a pa-
rere;
- c. acquisisce le opportune integrazioni richieste dalla Commissione suddetta;

- d. predisporre la relazione tecnica illustrativa da trasmettere al Soprintendente,
 - e. procede alla comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati previsti dalle leggi vigenti;
 - f. acquisisce il parere della Commissione Locale per il Paesaggio per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
5. In ogni caso gli Enti convenzionati garantiscono, nei casi ritenuti opportuni, la presenza in Commissione del responsabile del procedimento urbanistico-edilizio o di funzionari delegati dallo stesso, il cui apporto risulti necessario per la trattazione delle pratiche, nonché per la fornitura di atti e documenti utili all'espletamento delle funzioni della Commissione stessa.

Articolo 5

Apparato documentario di base

1. Ogni Comune sottoscrittore della convenzione dovrà mettere a disposizione della Commissione Locale per il Paesaggio e del Responsabile del Procedimento Paesaggistico:
- > elenco dei vincoli ai sensi del titolo III del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. presenti sul proprio territorio;
 - > elenco dei vincoli ai sensi dell'art. 24 e art. 49 della L.R. 56/77 e s.m.i. secondo le norme del proprio Piano Regolatore Generale;
 - > norme specifiche del proprio Piano Regolatore Generale per suddette aree;
 - > tavole di Piano Regolatore Generale di inquadramento territoriale dei suddetti vincoli.

Articolo 6

Iter dei procedimenti

1. Il Responsabile del Procedimento urbanistico-edilizio (di ogni Comune associato) dovrà avere cura di fornire al Responsabile del Procedimento Paesaggistico la seguente documentazione:
- > istanza di autorizzazione paesaggistica (in bollo) corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 146 comma 3 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
 - > istanza di richiesta di parere ai sensi dell'art. 49 della L.R. 56/77 (non in bollo) corredata della documentazione di cui all'Allegato A al presente Disciplinare;
 - > istruttoria della pratica edilizia con attestazione che l'intervento previsto è conforme alle norme urbanistiche del Piano Regolatore Generale vigente sul territorio;
 - > copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria corrisposti al Comune di appartenenza secondo le rispettive quote e modalità;
2. Il Responsabile del Procedimento urbanistico-edilizio, dopo aver provveduto alla verifica circa l'ammissibilità dell'intervento dal punto di vista urbanistico, dovrà trasmettere prontamente al Responsabile del Procedimento Paesaggistico l'istanza di Autorizzazione Paesaggistica e/o la richiesta di parere di cui all'articolo 49 della L.R. 56/77 e s.m.i., corredate della documentazione necessaria, al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. nonché dal punto 6 dell'allegato A alla D.G.R. n. 34-10229/2008;
3. Sarà cura del Responsabile del Procedimento urbanistico-edilizio di ogni singolo Comune associato provvedere alla riscossione dei diritti di segreteria relativi alle suddette pratiche, secondo le modalità e gli importi stabiliti da ogni Comune.
4. La documentazione completa pertanto, dovrà pervenire al Responsabile del Procedimento Paesaggistico, nel rispetto dei seguenti termini:
- > entro 10 giorni dalla protocollazione della domanda di Autorizzazione Paesaggistica e comunque entro 10 giorni dall'integrazione della documentazione necessaria ed eventualmente richiesta dal Responsabile del Procedimento urbanistico-edilizio;
 - > entro 20 giorni dalla richiesta di parere di cui all'articolo 49 della L.R. 56/77 e s.m.i. (o dalla data di protocollazione della pratica edilizia, qualora completa) e comunque entro 20 giorni dall'integrazione della documentazione necessaria ed eventualmente richiesta dal Responsabile del Procedimento urbanistico-edilizio.
5. La Commissione Locale per il Paesaggio, al fine del rispetto dei termini di cui sopra, si riunirà di massima con cadenza mensile.

Articolo 7

Mezzi finanziari

1. Ogni singolo Ente convenzionato concorre all'assunzione degli oneri finanziari necessari per l'esercizio delle funzioni e il raggiungimento degli obiettivi di cui alla convenzione di cui alle premesse, mediante trasferimenti finanziari al Comune capo-convenzione.

2. Il Comune capo-convenzione provvede alla gestione delle entrate e delle spese relative all'esercizio associato delle funzioni di cui alle premesse, iscrivendo le relative poste nei propri documenti contabili di programmazione e di bilancio.

3. Gli altri Enti convenzionati provvedono a stanziare nel proprio bilancio di previsione e nel bilancio pluriennale la quota a proprio carico, da trasferire all'Ente capo-convenzione, i cui versamenti e i criteri di riparto sono determinati secondo le disposizioni dell'art. 8.

Articolo 8

Spese relative al servizio

1. Al fine di concorrere alle spese, ogni Comune associato verserà al Comune Capofila entro il 31 Marzo di ogni anno una somma da calcolarsi al 31 Dicembre dell'anno precedente determinata per ogni domanda di Autorizzazione Paesaggistica in ragione delle tipologie di seguito descritte:

TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA- PARERI		Quota dovuta
Domanda di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi D.Lgs 42/04 e s.m.i. per piani esecutivi		€ 200,00
Per ogni ulteriore domanda di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi D.Lgs 42/04 e s.m.i.		€ 130,00
Pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.: per piani esecutivi		€ 100,00
Pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.		€ 70,00

2. Tali importi possono essere assoggettati ~~sono soggetti~~ ad aggiornamento ~~biennale~~ in base alla variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo (adeguatamente arrotondato alla cifra intera) all'atto del rinnovo della Convenzione con i Comuni associati.

3. Il versamento ~~della quota~~ dell'importo di cui al comma 1, dovrà avvenire previa richiesta del Comune capofila sul conto corrente dello stesso, o comunque con altra modalità di pagamento che garantisca la massima semplificazione contabile della gestione del servizio.

4. Per consentire l'avvio del servizio associato, ogni Comune verserà un contributo di funzionamento *una tantum* che si stima equo quantificare, d'accordo tra tutti i Sindaci facenti parte, in € 400,00. Il versamento avverrà all'atto della attivazione del servizio e sarà effettuato sul conto corrente del Comune Capofila. Il contributo versato coprirà, fino a concorrenza della quota di € 400,00 i successivi contributi di cui al comma 1, dovuti al comune capofila da parte dei comuni associati.

5. In caso di ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi al tasso legale.

Articolo 9

Spese legali

1. Gli oneri e le spese del Comune Capofila derivanti da liti controversie e ricorsi non imputabili ad errori procedurali da parte del Responsabile del Procedimento paesaggistico, sono a carico del Comune a cui la pratica si riferisce, che provvederà a rimborsarli al Comune di Novi Ligure, a richiesta di quest'ultimo, ad avvenuta assunzione di impegni di spesa e relativa liquidazione dei diversi acconti e del saldo fino alla conclusione dell'iter procedurale.

ALLEGATO A

Documentazione da allegare alla Richiesta di parere di cui all'articolo 49 della L.R. 56/77 e s.m.i. (~~in tre copie~~):

1) Relazione tecnico descrittiva che illustri lo *stato di fatto* (fotografie di dettaglio, saggi stratigrafici, descrizione elementi di pregio, ecc.) e degli interventi in *progetto*.

In particolare dovranno essere descritti:

- > materiali e tecniche che saranno impiegati;
- > finiture previste;
- > modalità di intervento (consolidamenti statici, fasi di restauro, ecc.)

In casi di particolare interesse storico architettonico dovrà essere necessario produrre un approfondimento sulle vicende storiche dell'edificio/complesso.

2) Elaborati grafici standard (planimetria generale, piante prospetti e sezioni dello stato di fatto e di progetto e loro confronto, viste tridimensionali) utilizzati per la rappresentazione dei progetti architettonici. Più in dettaglio:

- > in presenza di edifici di particolare valore storico – architettonico produrre rappresentazioni grafiche di dettaglio (in adeguata scala) degli elementi architettonici sui quali si intende intervenire (stato di fatto e di progetto, proposte cromatiche);
- > in presenza di edifici di particolare valore paesaggistico – ambientale produrre viste prospettiche, foto inserimenti e/o simulazioni tridimensionali utili alla valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento.

Gli elaborati devono essere sempre accompagnati da stralci planimetrici di carattere territoriale (CTR, Planimetria Catastale, PRGC, ortofoto, ecc.) per poter individuare l'area di intervento.

3) Documentazione fotografica descrittiva dell'immobile con immagini d'insieme e di dettaglio. Le fotografie dovranno essere accompagnate da uno schema planimetrico con l'indicazione dei punti di ripresa.

CONVENZIONE
FRA IL COMUNE DI NOVI LIGURE E I COMUNI LIMITROFI PER L'UTILIZZO IN FORMA
ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, AI SENSI DELL'ART.
148 del CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO e dell'ART. 4 DELLA L.R.
32/2008

L'anno addì del mese di nella residenza
 municipale di Novi Ligure

TRA

- il Comune di Novi Ligure, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Gian Paolo Cabella, residente per la carica presso il Comune di Novi Ligure, C.F. 00160310066, che agisce in nome e per conto dello stesso;
- il Comune di Bosco Marengo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore residente per la carica presso il Comune di Bosco Marengo, C.F. 00366320067, che agisce in nome e per conto dello stesso;
- il Comune di Cassano Spinola, rappresentato dal Sindaco pro-tempore residente per la carica presso il Comune di Cassano Spinola, C.F. 00388100067, che agisce in nome e per conto dello stesso;
- il Comune di Fresonara, rappresentato dal Sindaco pro-tempore residente per la carica presso il Comune di Fresonara, C.F. 80009680069, che agisce in nome e per conto dello stesso;
- il Comune di Frugarolo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore residente per la carica presso il Comune di Frugarolo, C.F. 00368540068, che agisce in nome e per conto dello stesso;
- il Comune di Pasturana, rappresentato dal Sindaco pro-tempore residente per la carica presso il Comune di Pasturana, C.F. 00464350065, che agisce in nome e per conto dello stesso;
- il Comune di Sardigliano, rappresentato dal Sindaco pro-tempore residente per la carica presso il Comune di Sardigliano, C.F. 00469790067, che agisce in nome e per conto dello stesso;

PREMESSO

- che la Regione Piemonte ha approvato la Legge Regionale 1/12/2008, n. 32 (entrata in vigore il 4/12/2008) avente ad oggetto *"Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)";*
- che l'articolo 8 di suddetta Legge Regionale 1/12/2008, n. 32, prevede l'abrogazione, tra gli altri, dell'articolo 14 della legge regionale n. 20/1989, il quale obbligava i Comuni ad integrare la Commissione Igienico Edilizia Comunale con un esperto eletto dal Consiglio Comunale e avente comprovata esperienza nella tutela dei valori dei beni ambientali, al fine di esprimere il parere di competenza sugli interventi in zone vincolate;
- che l'articolo 4 di suddetta Legge Regionale 1/12/2008, n. 32 prevede che i Comuni, in attuazione dell'articolo 148 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., istituiscano, singolarmente o in

- forma associata, la Commissione Locale per il Paesaggio, in sostituzione dell'esperto di cui al punto precedente;
- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 34-10229 del 1 dicembre 2008 successivamente modificata con deliberazione n. 58-10313 del 16 dicembre 2008, ha determinato i criteri per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica in capo ai soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, così come stabilisce l'art. 146, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio; nonché i criteri per l'istituzione e la nomina della Commissione locale per il paesaggio e i requisiti dei componenti della stessa;
 - che il Comune di Novi Ligure
 - con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 20/01/2009 ha approvato il regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;
 - con Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 25/02/2009 ha istituito la Commissione Locale per il Paesaggio;
 - con Delibera di Giunta Comunale n. 180 del 26/8/2014 ha nominato una nuova Commissione Locale per il Paesaggio;
 - con Delibera di Giunta Comunale n. 123 del 4/07/2019 ha rinnovato la Commissione Locale per il Paesaggio;
 - che l'allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale n. 34-10229 del 1° dicembre 2008, avente ad oggetto *Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, successive modifiche e integrazioni, "Codice dei beni culturali e del paesaggio."* art. 146, comma 6. *Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche*, auspica che i Comuni costituiscano le Commissioni locali per il paesaggio in forma associata tra più Comuni contigui, come espressamente richiesto anche dalla Legge Regionale n. 32/2008;
 - che la scelta di costituire la Commissione locale per il paesaggio in forma associata consente una maggiore efficienza amministrativa, ma, soprattutto, una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del paesaggio, garantendo sinergie e coerenze di maggiore respiro non perseguibili tramite una politica di tutela costretta esclusivamente entro i confini amministrativi comunali;
 - che il Comune di Novi Ligure ha dimostrato la propria disponibilità ad istituire la Commissione locale per il paesaggio in forma associata e che in data 13 gennaio 2009 ha inviato una lettera ai Comuni contigui, appartenenti al medesimo ambito di paesaggio, o comunque interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione caratterizzati da caratteri paesaggistici comuni, dalla presenza di un bacino idrografico e dalla presenza di particolari e riconoscibili caratteri storico-culturali-insediativi, al fine di invitare gli stessi ad aderire alla suddetta Commissione ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 32/2008;
 - che i Comuni di Bosco Marengo, Cassano Spinola, Fresonara, Frugarolo, Pasturana, Sardigliano, hanno espresso la volontà di utilizzare la Commissione locale per il paesaggio in forma associata con il Comune di Novi Ligure (Comune capofila) mediante la stipula di apposita convenzione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come previsto al punto 3 dell'allegato A) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 34-10229;
 - che l'articolo 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 regola le convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni, ove sono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Tutto ciò premesso – che forma parte integrante della presente convenzione – tra i Comuni elencati nella parte relativa alla sottoscrizione:

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ha per oggetto la gestione in forma associata della Commissione locale per il paesaggio fra i Comuni del novese come sopra rappresentati e individuati.

2. Gli Enti stipulanti individuano nello svolgimento in forma associata delle funzioni di cui al comma 1, la modalità gestionale più idonea a garantire maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, finalizzata alla salvaguardia e alla valorizzazione del paesaggio, garantendo sinergie e coerenze di maggiore respiro non perseguibili tramite una politica di tutela costretta esclusivamente entro i confini amministrativi comunali.

Articolo 2

Organizzazione ed esercizio delle funzioni

1. Il Comune capo-convenzione per la gestione delle funzioni di cui all'art. 1 è il Comune di Novi Ligure, presso il quale è la sede della Commissione.

2. Tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione sono predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati, dal Comune indicato quale capo-convenzione. Lo stesso, in relazione alla gestione del servizio associato, predispone gli indirizzi programmatici, prevedendo nel proprio bilancio la spesa per il servizio associato e vi dà attuazione assumendo tutti i provvedimenti necessari con atti monocratici o collegiali, secondo le competenze degli organi.

3. La disciplina relativa al funzionamento e all'organizzazione della Commissione, ed in particolare per ciò che concerne la composizione, le modalità di convocazione e la validità delle sedute della Commissione, nonché la nomina, durata, casi di incompatibilità e decadenza dei componenti, è disciplinata in apposito *Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione locale per il paesaggio*, approvato dal Comune di Novi Ligure con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 20/01/2009.

Articolo 3

Disciplinare di attuazione

1. Le parti convengono di approvare un disciplinare di attuazione, dei Comuni partecipanti alla convenzione, affinché vengano regolamentati i rapporti tra i diversi Enti sottoscrittori, in relazione al procedimento amministrativo, all'individuazione del responsabile del procedimento, nonché alle tempistiche da rispettare e all'assunzione di oneri finanziari per l'esercizio delle funzioni, e a tutto quanto è necessario al raggiungimento degli obiettivi della presente convenzione.

Articolo 4

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di anni cinque con decorrenza dalla data di stipulazione. La stessa è rinnovabile con successive apposite deliberazioni degli organi consiliari degli Enti convenzionati, fatta salva ogni diversa disposizione legislativa ostativa che possa sopraggiungere.

2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari degli Enti convenzionati, (fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 10).

Articolo 5

Obblighi e garanzie

1. L'Ente capo-convenzione provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio delle attività inerenti le funzioni della Commissione di cui all'art. 1, mettendo a disposizione dell'associazione le risorse umane e strumentali necessarie all'adempimento di quanto previsto in convenzione.

2. I Comuni associati si impegnano ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato, nel rispetto di quanto previsto e stabilito nel disciplinare di attuazione della presente convenzione.

3. Annualmente, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, gli altri Enti convenzionati trasmettono all'Ente capo-convenzione apposita documentazione attestante l'avvenuto stanziamento a bilancio delle quote finanziarie di competenza secondo quanto previsto dal disciplinare di cui all'articolo 1, comma 4.

4. Gli Enti stipulanti convengono di comune accordo di astenersi per tutta la durata della presente convenzione dall'adottare atti o provvedimenti contrari alla stessa, fatta salva la volontà di recesso unilaterale di cui all'art. 7.

Articolo 6

Forme di consultazione

1. Le parti si impegnano ad effettuare un esame contestuale dei reciproci rapporti in relazione alla gestione dei servizi oggetto della presente convenzione ogniqualvolta ciò sia ritenuto opportuno anche da una sola di esse.

Articolo 7

Recesso unilaterale

1. Gli Enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'art. 4, ciascun Comune ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse.

2. L'Ente recedente deve notificare la deliberazione consiliare di recesso al Comune capo-convenzione, che ne prende atto, con preavviso di almeno sei mesi antecedenti la scadenza dell'esercizio finanziario in corso. In ogni caso il recesso diviene efficace dal 1 gennaio dell'anno successivo.

3. L'Ente recedente resta obbligato a partecipare alle eventuali spese pluriennali, assunte durante il periodo di convenzionamento, anche dopo il recesso e fino alla estinzione delle stesse.

Articolo 8

Risoluzione della convenzione

1. Alla risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, si può pervenire al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- A) per esaurimento delle finalità di cui all'art. 1;
- B) per disposizione di legge;
- C) per intervenuto accordo degli Enti convenzionati, formalizzato con apposite deliberazioni consiliari da parte di ciascuno di essi;
- D) nei casi eventualmente contemplati dal disciplinare di cui all'articolo 3;
- E) per unilaterale decisione del Comune di Novi Ligure.

2. In tutti i casi previsti dal comma 1, gli Enti convenzionati devono definire i rapporti giuridici attivi e passivi in essere, entro tre mesi dalla risoluzione.

Articolo 9

Nuove adesioni per l'utilizzo della forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio

1. Alla forma associata per l'utilizzo della Commissione Locale del Paesaggio possono aderire altri Comuni, che, accettate tutte le condizioni contenute nel regolamento di istituzione, nella presente convenzione e nel disciplinare di attuazione, avanzino formale proposta di adesione al Comune di Novi Ligure, Ente capo-convenzione.

2. Il Comune capo-convenzione, formalizzata l'adesione del nuovo Ente, provvede a stipulare apposita convenzione con quest'ultimo, ferma restando la validità a tutti gli effetti della presente convenzione;

3. Il Comune di Novi Ligure, provvede a comunicare per conoscenza agli Enti associati la nuova adesione

Articolo 10
Controversie

1. Le eventuali controversie che potessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme in essa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da un membro per ciascuno degli Enti convenzionati e da questi nominati, oltre a un membro, con funzioni di presidente, nominato d'intesa tra gli arbitri o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Comune capo-convenzione, su istanza della parte più diligente.

2. In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario.

Articolo 11
Spese

1. I Comuni associati si impegnano a versare al Comune di Novi Ligure, per ogni pratica sottoposta al parere della Commissione, una somma a titolo di rimborso spese che verrà determinata dal disciplinare di attuazione della presente convenzione e che terrà conto dei costi sostenuti dal Comune di Novi Ligure per eventuali sopralluoghi, per l'eventuale rimborso spese dei commissari, per la corrispondenza e, in generale, per i costi sostenuti per la gestione dei singoli procedimenti amministrativi.

2. Tutte le eventuali spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono ripartite in parti uguali tra gli Enti convenzionati.

Articolo 12
Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano la materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

1. Comune di Novi Ligure, lì
2. Comune di Bosco Marengo, lì
3. Comune di Cassano Spinola, lì
4. Comune di Fresonara, lì
5. Comune di Frugarolo, lì
6. Comune di Pasturana, lì
7. Comune di Sardigliano, lì